



Federazione Italiana Giuoco Calcio

Lega Nazionale Dilettanti

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SALERNO

via Sabato Visco, 6/C – 84131 Salerno

Tel. (089) 332951

e-mail: del.salerno@lnd.it pec: del.salerno@pec.lndcampania.it

Sito Internet: campania.lnd.it



STAGIONE SPORTIVA 2022/2023

Comunicato Ufficiale n. 57 del 28 marzo 2023

| | |
|---|------|
| GIUSTIZIA SPORTIVA..... | 1214 |
| DECISIONI GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE | 1214 |
| GARE DEL CAMPIONATO UNDER 17 | 1214 |
| GARE DEL TORNEO UNDER 16 | 1215 |

GIUSTIZIA SPORTIVA

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

Si dà atto che il Giudice Sportivo Territoriale, nella riunione tenutasi a Salerno il 28 marzo 2023, ha adottato le seguenti decisioni:

GARE DEL CAMPIONATO UNDER 17

Gara del 26/ 3/2023 GRUPPO SPORTIVO HERAJON – POL.SANTA MARIA CILENTO RECLAMO SOCIETÀ POL. SANTA MARIA CILENTO

Il G.S.T., letto il preannuncio nonchè il reclamo presentati dalla società POL. SANTA MARIA CILENTO in via preliminare ne rileva l'ammissibilità, essendo stati proposti nel rispetto dei termini previsti. La società reclamante, lamenta che nella gara in epigrafe la società GRUPPO SPORTIVO HERAJON ha schierato in campo il calciatore TESAURO DANIEL PASQUALE (nato il 07/09/2006) sebbene fosse squalificato per una gara effettiva per recidività in ammonizione (V infrazione), come pubblicato sul C.U. della Delegazione Provinciale di Salerno, n.55 del 24 marzo 2023 alla pagina 1205, indicato in distinta e contraddistinto con il numero 8.

Vista la regolarità delle comunicazioni effettuate ,ex art. 67 6[^] comma del Codice di Giustizia Sportiva , alle Società per l'informativa circa la data in cui il Giudice Sportivo Territoriale avrebbe assunto la decisione del ricorso;

Rilevato che effettivamente il Tesauro Daniel Pasquale ha preso parte alla gara in epigrafe irregolarmente.
Visto l'art. 10 comma 1 e 7 del C.G.S. PQM

DELIBERA

- a) Accoglie il ricorso proposto dalla società POL. SANTA MARIA CILENTO e, per l'effetto, infligge alla società GRUPPO SPORTIVO HERAJON la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3;
- b) Infligge al calciatore TESAURO DANIEL PASQUALE della società GRUPPO SPORTIVO HERAJON, la squalifica per una giornata oltre a quella ancora da scontare;
- c) Commina alla società GRUPPO SPORTIVO HERAJON l'ammenda di euro 25,00 per aver impiegato un calciatore in corso di squalifica;
- d) Nulla dispone in ordine al contributo di accesso alla giustizia sportiva.

**Il Giudice Sportivo Territoriale
Prof. Paolo Puorro**

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 25,00 GRUPPO SPORTIVO HERAJON
vedi delibera G.S.T.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

TESAURO DANIEL (GRUPPO SPORTIVO
PASQUALE HERAJON)

vedi delibera G.S.T.

* * * * *

GARE DEL TORNEO UNDER 16

Gara del 25/ 3/2023 PRIMAVERA – ACADEMY F6 RECLAMO SOCIETÀ PRIMAVERA

Il G.S.T., letto il preannuncio nonché il reclamo presentati dalla società PRIMAVERA in via preliminare ne rileva l'ammissibilità, essendo stato proposto nel rispetto dei termini procedurali abbreviati dinanzi agli organi di Giustizia sportiva per le ultime quattro gare dei Campionati Regionali e Provinciali della Lega Nazionale Dilettanti di calcio a 11 relativi alla stagione sportiva 2022/2023, così come statuiti dal C.U.104/A della F.I.G.C. del 18 gennaio 2023, pubblicato in allegato al Comunicato Ufficiale della L.N.D. n. 205 del 18 gennaio 2023. La società reclamante, lamenta che nella gara in epigrafe la società ASD ACADEMY F6 ha schierato in campo il calciatore SALSANO MATTIA (nato il 02/04/2008) sebbene fosse squalificato per una gara effettiva quale calciatore espulso dal campo, come pubblicato sul C.U. della Delegazione Provinciale di Salerno, n.55 del 24 marzo 2023 alla pagina 1207, indicato in distinta e contraddistinto con il numero 20. Vista la regolarità delle comunicazioni effettuate, ex art. 67 6^a comma del Codice di Giustizia Sportiva, alle Società per l'informativa circa la data in cui il Giudice Sportivo Territoriale avrebbe assunto la decisione del ricorso;

Rilevato che effettivamente il Salsano Mattia ha preso parte alla gara in epigrafe irregolarmente;

Visto l'art. 10 comma 1 e 7 del C.G.S. PQM

DELIBERA

- a) Accoglie il ricorso proposto dalla società PRIMAVERA e, per l'effetto, infligge alla società ACADEMY F6 la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3;
- b) Infligge al calciatore SALSANO MATTIA della società ACADEMY F6, la squalifica per una giornata oltre a quella ancora da scontare;
- c) Commina alla società ACADEMY F6 l'ammenda di euro 25,00 per aver impiegato un calciatore in corso di squalifica;
- d) Nulla dispone in ordine al contributo di accesso alla giustizia sportiva.

Il Giudice Sportivo Territoriale
Prof. Paolo Puorro

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 25,00 ACADEMY F6
vedi delibera G.S.T.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SALSANO MATTIA (ACADEMY F6)
vedi delibera G.S.T.

* * * * *

Publicato in Salerno Il 28 marzo 2023.

Il Segretario
Piero Malangone

Il Delegato
Donato Mauro